



PROVINCIA  
DI LODI

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE  
DI PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA  
IN ENTRATA – AREA DIRIGENZA  
(art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)**

*approvato con deliberazione del Presidente n. 26 del 16/05/2018*

*pubblicato all'Albo on-line dal 4/06/2018 al 19/06/2018 (n° 593/2018)*

*– in vigore dal 19/06/2018 –*

## INDICE

- Art. 1 – oggetto del regolamento
- Art. 2 - ambito di applicazione
- Art. 3 - requisiti di ammissione
- Art. 4 - avviso esplorativo di mobilità
- Art. 5 - presentazione delle domande di ammissione
- Art. 6 - esame delle domande di ammissione
- Art. 7 - commissione selezionatrice
- Art. 8 - criteri di valutazione
- Art. 9 - colloquio motivazionale e attitudinale
- Art. 10 - formazione della graduatoria
- Art. 11 – modalità di assunzione
- Art. 12 - riserva della Provincia
- Art. 13 – entrata in vigore – abrogazioni

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento detta le norme per l'attuazione delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001<sup>1</sup> e ss.mm.ii., finalizzate a disciplinare la gestione delle procedure di mobilità in entrata del personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza, dell'azione amministrativa.
2. L'istituto della mobilità in entrata viene attuato sulla base delle disposizioni normative disciplinanti la materia, nel tempo vigenti, per gli Enti Locali territoriali.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento non trovano applicazione nei seguenti casi:
  - a) procedure disciplinate dall'art. 30, comma 1-ter e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
  - b) immissione nei ruoli della Provincia di personale di qualifica dirigenziale proveniente da altre Amministrazioni, già in posizione di comando presso la Provincia da almeno dodici mesi e che facciano domanda di trasferimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 30, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, previa pubblicazione, a tal fine, di apposito avviso da parte della Provincia, individuante la posizione vacante in organico riservata al personale comandato.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La Provincia di Lodi (di seguito indicato *“la Provincia”*) attiva preliminarmente la procedura di mobilità volontaria in entrata per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti in dotazione organica, secondo quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto della normativa nel tempo vigente. È fatta salva l'applicazione di eventuali specifiche disposizioni normative finalizzate alla ricollocazione di personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni interessate a processi di riordino.
2. Il numero delle posizioni che la Provincia assume tramite mobilità sono fissati nell'ambito della programmazione del fabbisogno delle risorse umane; non è richiesto l'inserimento in detta programmazione delle procedure di mobilità attivate ai sensi del successivo comma 3. È facoltà della Provincia attivare procedure di mobilità nelle more di approvazione della programmazione del fabbisogno delle risorse umane, fermo restando che l'effettiva assunzione in servizio dei candidati utilmente selezionati è, comunque, subordinata alla formale approvazione di detta programmazione, nonché all'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia nel tempo vigente; di tale circostanza deve essere data espressa comunicazione nell'avviso esplorativo di mobilità.
3. La procedura di mobilità volontaria in entrata si intende comunque autorizzata, prescindendo dalla relativa previsione nella programmazione del fabbisogno delle risorse umane, se finalizzata alla sostituzione di dirigenti della Provincia cessati dal servizio per trasferimento volontario alle dipendenze di altre Amministrazioni Pubbliche sottoposte a disciplina limitativa delle facoltà assunzionali, mediante procedure di mobilità, risultando tale operazione neutra per la finanza pubblica<sup>2</sup>;
4. La copertura di posizioni dirigenziali disponibili in organico destinati a mobilità avviene

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

<sup>2</sup> Corte dei Conti - Sezione Autonomie - deliberazione n. 21/2009 e Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – deliberazioni n.ri 123/2010 e 904/2010

mediante cessione di contratto di lavoro di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma, 2 del. D.Lgs. n. 165/2001.

5. L'Ente rende pubbliche, mediante avvisi esplorativi di mobilità, le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso il passaggio diretto di dirigenti dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche, determinando negli avvisi medesimi i criteri di scelta in relazione alla specifica posizione dirigenziale da ricoprire.

### **ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui al presente Regolamento i pubblici dipendenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Inquadramento nel profilo di Dirigente a tempo indeterminato da almeno cinque anni - di cui almeno tre anni maturati nell'Amministrazione di attuale appartenenza - in una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; a tal fine, non verranno considerati i rapporti di lavoro a termine a qualsiasi titolo stipulati (artt. 90, 109, 110 – commi 1 e 2 – del TUEL), né periodi di collocamento in aspettativa volontaria. Per i dipendenti trasferiti alle dipendenze dell'attuale Amministrazione in forza di specifiche disposizioni normative, finalizzate alla ricollocazione di personale da Pubbliche Amministrazioni interessate a processi di riordino, il requisito di *“almeno tre anni maturati nell'Amministrazione di attuale appartenenza”* deve intendersi riferito all'ultima Amministrazione di appartenenza precedente al trasferimento.
  - b) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire.
  - c) essere in possesso degli specifici titoli di studio e di abilitazioni, o altre specifiche idoneità, se obbligatoriamente richiesti da specifiche disposizioni normative per l'esercizio di attività professionali inerenti il profilo professionale da ricoprire, come individuate nell'avviso esplorativo.
  - d) avere conseguito, nel triennio precedente la pubblicazione dell'avviso esplorativo, una valutazione individuale, non inferiore a punti 8 su 10 in ciascun anno (o punteggio equivalente), ai fini della performance organizzativa<sup>3</sup>, in base al sistema di valutazione vigente presso l'Amministrazione di appartenenza.  
Ove non sia stata formalizzata la valutazione relativa all'anno immediatamente precedente quello di pubblicazione dell'avviso esplorativo, verranno validamente considerate le valutazioni conseguite nell'ultimo triennio immediatamente precedente.
  - e) non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente la pubblicazione dell'avviso esplorativo, né avere procedimenti disciplinari in corso.
  - f) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull'idoneità morale e sull'attitudine ad espletare l'attività di pubblico impiegato; la Provincia valuta autonomamente e specificamente se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell'accesso al pubblico impiego.
  - g) non essere stato destituito o dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi degli artt. 85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o senza preavviso) da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei CC.C.N.L. relativi ai diversi Comparti pubblici;

---

<sup>3</sup> art. 3, comma 5, D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

- h) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001.
- i) Insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Ulteriori requisiti possono essere richiesti, in sede di formulazione dell'avviso esplorativo, in relazione alla specifica posizione dirigenziale oggetto della procedura di selezione.

- 2. Costituisce titolo di preferenza aver maturato l'anzianità di servizio, richiesta al precedente comma 1, presso Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali Capoluogo di Provincia, o con popolazione superiore a 65.000 abitanti.
- 3. L'assenza di valutazione individuale ai fini della performance organizzativa per uno o più annualità di cui al precedente comma 1, lettera d), costituisce causa di non ammissione alla procedura esplorativa di mobilità, anche se dipendente da fatti imputabili all'Amministrazione di appartenenza.

#### **ART. 4 - AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ**

- 1. In conformità a quanto disposto dal precedente art. 2, le procedure di mobilità vengono attivate mediante apposito avviso esplorativo, preventivamente approvato con provvedimento del Dirigente preposto alla direzione delle risorse umane, secondo l'Organigramma provinciale nel tempo vigente.
- 4. L'avviso esplorativo viene pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web istituzionale della Provincia per 30 giorni consecutivi; viene altresì data informazione, dell'avviso attraverso ulteriori forme di diffusione stabilite dall'Amministrazione.
- 5. L'avviso esplorativo deve indicare:
  - il numero delle posizioni dirigenziali oggetto di selezione;
  - i requisiti di ammissione, come individuati al precedente art. 3;
  - l'indicazione delle competenze necessarie, in relazione alla specifica posizione dirigenziale da coprire;
  - le modalità ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
  - le modalità ed i criteri di accertamento delle competenze possedute, mediante l'esame del curriculum formativo e professionale;
  - le modalità di espletamento del colloquio conoscitivo e motivazionale finalizzato alla verifica delle conoscenze richieste dal profilo professionale da ricoprire ed i relativi criteri di valutazione;
  - il richiamo alle prescrizioni in materia di pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 5/2010.

#### **ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE**

- 1. I dirigenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che intendano partecipare alla procedura di mobilità, devono inoltrare specifica domanda di ammissione entro il termine e con le modalità indicati nell'avviso esplorativo. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato nell'avviso non saranno prese in considerazione.
- 2. A pena di esclusione, la domanda di ammissione deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla Provincia ed essere corredata dai seguenti documenti:
  - curriculum vitae dettagliato – debitamente datato e sottoscritto – redatto su modello allegato all'avviso esplorativo di mobilità, dal quale risultino le Pubbliche

Amministrazioni e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio, nonché le funzioni svolte, sulla base di formali provvedimenti di incarico. I candidati dovranno altresì indicare ogni altra esperienza lavorativa/professionale – maturata al di fuori della Pubblica Amministrazione – precisando: datore di lavoro, durata, mansioni svolte, nonché eventuali ulteriori titoli posseduti;

- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, attestante che la stessa è sottoposta a vincoli di spesa relativi ad assunzioni di personale, è in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e che è soggetta al rispetto degli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa di personale e delle le disposizioni sulle dotazioni organiche. Tale dichiarazione può essere sostituita con apposita autocertificazione del candidato, da rendersi in sede di domanda di ammissione, salvo successiva verifica da parte della Provincia.

## **ART. 6 - ESAME DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE**

1. Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, utilmente pervenute, saranno preliminarmente esaminate dall'Ufficio provinciale preposto alla gestione delle risorse umane, al fine di verificarne l'ammissibilità alla luce dei requisiti previsti nell'avviso esplorativo; a seguito di tale verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, il Dirigente preposto alla direzione delle risorse umane dispone, con proprio provvedimento, le ammissioni - anche "con riserva" - e le esclusioni dei candidati.
3. I candidati ammessi alla procedura selettiva e che, dall'esame dei curricula esperito dalla Commissione selezionatrice di cui al successivo art. 7 all'uopo nominata, risultino in possesso delle competenze richieste, verranno invitati dalla Commissione medesima a sostenere il colloquio attitudinale e motivazionale.
4. La procedura selettiva viene espletata anche in presenza di una sola domanda di mobilità validamente pervenuta, purché il candidato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

## **ART. 7 - COMMISSIONE SELEZIONATRICE**

1. L'analisi e valutazione dei curricula dei candidati ammessi alla procedura di mobilità, nonché l'espletamento del colloquio attitudinale e motivazionale è attribuita ad una Commissione selezionatrice, formalmente costituita con provvedimento del Dirigente preposto alla direzione delle risorse umane.
2. La Commissione, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere, è così composta:
  - la funzione di Presidente è attribuita al Segretario Generale della Provincia;
  - due Dirigenti, o Segretari Generali, di altre Amministrazioni, scelti con criterio di rotazione, con comprovata esperienza nell'ambito delle attività inerenti profilo professionale della posizione oggetto di selezione.
3. Il Segretario verbalizzante della Commissione è individuato fra i dipendenti della Provincia inquadrati nella categoria D.
4. Non possono far parte della Commissione, né svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante, i componenti dell'Organo di direzione politica dell'Amministrazione, i soggetti che ricoprono cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali nonché coloro che si trovino in situazione di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.. Esplicita dichiarazione viene sottoscritta, in tal senso, dai Commissari e

dal Segretario verbalizzante, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati ammessi alla procedura.

5. I Commissari ed il Segretario verbalizzante che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento, cessano immediatamente dall'incarico e sostituiti.
6. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura, salvo eventi non dipendenti dalla volontà dei Commissari o del Segretario verbalizzante o sopravvenute cause di incompatibilità. Qualora un Commissario decada, ovvero, non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della Commissione impedendone così il funzionamento, viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Dirigente indicato al comma 1.

## ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La Commissione selezionatrice opera una valutazione dei titoli, nonché del colloquio, attribuendo un massimo di punti 30, di cui:
  - punti 10 per la valutazione dei titoli
  - punti 20 per la valutazione del colloquio attitudinale e motivazionale
2. Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli viene ulteriormente suddiviso come segue:

1) titoli di studio, purché attinente alla posizione professionale da ricoprire: 1.1) Diploma di Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) o Laurea previgente ordinamento – punti 1,50 1.2) specializzazione post universitaria – punti 2,00 1.3) Dottorato di ricerca – punti 2,50 Il punteggio assegnato al titolo superiore assorbe quello assegnato al titolo inferiore.	punti 2,50
2) titoli di servizio Per ogni anno di servizio in posizione dirigenziale e funzioni attinenti al profilo individuato nell'avviso esplorativo = punto 0,36 L'anzianità di servizio verrà valutata fino ad un massimo di anni 10 (non computando il periodo di servizio obbligatoriamente richiesto come requisito di ammissione) cumulativa del servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, valutando - comunque - i servizi più favorevoli per i candidati. I periodi di servizio saranno valutati ad anni interi, non considerando le frazioni d'anno. La valutazione dei servizi prestati riguarderà i periodi autocertificati alla data di scadenza delle domande di ammissione al avviso di mobilità. Non verranno valutati, in ogni caso, i servizi dichiarati nella domanda di ammissione che non contengano le indicazioni necessarie per l'esatta attribuzione del punteggio (categoria e/o profilo professionale). Per le posizioni di qualifica dirigenziale il servizio verrà valutato soltanto se svolto in funzioni equiparabili, per contenuti, a quelle indicate nell'avviso di mobilità.	punti 3,60
3) valutazione della performance organizzativa individuale conseguita nel triennio precedente presso l'Amministrazione di appartenenza Per ciascun anno di valutazione il punteggio massimo assegnabile è pari a punti 0,60. Il punteggio massimo viene assegnato alla valutazione corrispondente al punteggio massimo prevista nel sistema di valutazione in vigore nell'Amministrazione di appartenenza; per punteggi inferiori viene proporzionalmente determinato il punteggio assegnato.	punti 1,80

4) titoli di abilitazione professionali (esclusi quelli obbligatoriamente richiesti per l'ammissione alla procedura) derivanti da iscrizione ad Albi/Registri, purché attinenti alla posizione professionale oggetto della procedura di mobilità.	punti 0,50
5) corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, purché attinenti alla posizione professionale oggetto della procedura di mobilità.	punti 0,50
6) curriculum La valutazione del curriculum, entro il punteggio massimo, sarà correlata a: - partecipazione a congressi, convegni, seminari, in veste di docente o relatore; - pubblicazioni; - incarichi di natura professionale e/o consulenze svolti presso Pubbliche Amministrazioni.	punti 1,10

3. La valutazione deve riguardare esclusivamente titoli indicati al precedente comma 2 attinenti alla posizione dirigenziale oggetto della selezione.

### **ART. 9 - COLLOQUIO MOTIVAZIONALE E ATTITUDINALE**

1. Il colloquio attitudinale e motivazionale, finalizzato all'individuazione dei candidati in possesso della professionalità e delle caratteristiche pienamente rispondenti alle funzioni riferite alla posizione dirigenziale da ricoprire, verterà su tematiche attinenti le attività inerenti detta posizione, come individuate nell'avviso esplorativo, nonché sull'approfondimento del curriculum del candidato; per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 20 punti.
2. La data di espletamento del colloquio, se non già preventivamente stabilita nell'avviso esplorativo di mobilità, verrà comunicata ai candidati ammessi, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata dichiarato nella domanda di ammissione, garantendo un preavviso minimo di cinque giorni naturali consecutivi.
3. I concorrenti che non si presentino al colloquio nella data ed orario stabiliti, si considerano rinunciatari, ad ogni conseguente effetto.

### **ART. 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. La Commissione selezionatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati secondo i criteri sopra indicati, formula la graduatoria finale, sommando il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli a quello conseguito nel colloquio.
2. In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, si applica la preferenza prevista al precedente art. 3, comma 2; in caso di ulteriore parità, precederà in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, precederà il candidato più giovane d'età anagrafica.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente preposto alla direzione delle risorse umane.
4. La Provincia utilizzerà la graduatoria fino alla copertura delle posizioni dirigenziali oggetto della selezione, nonché delle ulteriori posizioni dirigenziali che dovessero rendersi disponibili entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria medesima.
5. L'inserimento in graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima aspettativa in ordine alla successiva assunzione nei ruoli della Provincia.

### **ART. 11 – MODALITÀ DI ASSUNZIONE**



1. All'esito dell'approvazione dei verbali relativi alla procedura, l'Ufficio provinciale preposto alla gestione delle risorse umane comunicherà all'Amministrazione di appartenenza del candidato selezionato, la volontà della Provincia di Lodi procedere, per lo stesso, alla cessione del contratto tramite mobilità volontaria e conseguente immissione nei ruoli della Provincia medesima, proponendo la data di decorrenza.
2. Acquisito il nulla-osta definitivo dall'Amministrazione cedente – ove necessario – il Dirigente preposto alla direzione delle risorse umane adotta il provvedimento di trasferimento e di immissione del dipendente nei ruoli della Provincia.

#### **ART. 12 - RISERVA DELLA PROVINCIA**

1. È facoltà insindacabile della Provincia, nel rispetto della normativa vigente ed esplicitandone le motivazioni, prorogare, riaprire, sospendere e/o revocare l'avviso esplorativo di mobilità, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, nei confronti della Provincia medesima.

#### **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano integralmente le disposizioni in materia di mobilità nella Pubblica Amministrazione nel tempo vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line della Provincia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato l'art. 42 (Selezioni di mobilità) del vigente "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale", limitatamente ai riferimenti alle posizioni dirigenziali, nonché ogni previgente disposizione, disciplinante la materia, contenuta nei Regolamenti della Provincia.

\* \* \* \* \*